



COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli

IL SINDACO

ORDINANZA N. *275* DEL *12. 11. 2020*

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. CHIUSURA STRADE CITTADINE E PIAZZE DI NOLA.

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, con maggiore attenzione nelle ore serali dei fine settimana e nel centro cittadino in particolare nelle zone di assidua frequentazione giovanile;

Ritenuto urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze nonché prevenire possibili azioni di contagio in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza (distanza di almeno un metro);

Visto l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

Il D.Lgs. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;

- l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane"

- l'art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare

adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

- l'art. 1 c. 2-bis del DPCM 13 ottobre 2020, introdotto dall'art. 1 c. 1 lett. a) del DPCM 18 ottobre 2020 che consente al Sindaco di disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento;

- La circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III- Prot. Civ. del 20.10.2020 nella quale introduce delle note esplicative in merito al conferimento ai sindaci del potere di chiusura delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, introdotto dal DPCM 18 ottobre 2020;

Visto l'articolo 1, c. 4 del D.P.C.M. del 03/11/2020, il quale recita: "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private"

CONSIDERATO:

- Il costante aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale;

-che nei sottoelencati ambiti urbani individuati dalle seguenti vie e piazze, anch'esse ricomprese nel divieto, si determinano fenomeni di addensamento:

LUOGHI CENTRO CITTA'

- 1 Piazza Immacolata-Piazza Matteotti**
- 2 Via On. F.sco Napolitano**
- 3 Piazza Clemenziano**
- 4 Piazza G. Bruno- Via G. Bruno- Viale Rossi**
- 5 Piazza Duomo**
- 6 via Jacopone da Todi**
- 7 Via Palliola**
- 8 Piazza Guglielmo Marconi**
- 9 Piazza Collegio**
- 10 Piazza Principe Umberto**

LUOGO FRAZ. POLVICA

Piazza S. Vincenzo Ferreri

LUOGHI FRAZ. PIAZZOLLA

Piazza Tuccillo

P.co Giochi L. Cortile

Che nelle aree sopra delimitate si vengono a creare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

- Che nelle aree sopraelencate possono, pertanto, verificarsi con maggiore probabilità contagi epidemiologici da Covid-19

RITENUTO

- Che per attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso occorre adottare un provvedimento contingibile ed urgente che interdica al pubblico l'accesso nelle aree come sopra descritte e delimitate dopo le ore 18.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Che, al fine di tutelare la salute pubblica, l'accesso in dette aree è da consentire solamente ai cittadini previo giustificato motivo e per recarsi nelle proprie abitazioni private, nonché per recarsi presso gli esercizi commerciali legittimamente aperti;
- Che per le ragioni su esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA

- A partire dal giorno 12.11.2020 e fino al giorno 07.12.200, dalle ore 18.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo è disposta la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di semplice attraversamento, l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, dei sotto elencati centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, individuati dalle seguenti vie e piazze, anch'esse ricomprese nel divieto, come meglio definite negli allegati grafici del presente provvedimento:

LUOGHI CENTRO CITTA'

- 1 Piazza Immacolata-Piazza Matteotti**
- 2 Via On.le F.sco Napolitano**
- 3 Piazza Clemenziano**
- 4 Piazza G. Bruno- Via G. Bruno e Viale Rossi**
- 5 Piazza Duomo**
- 6 Via Jacopone da Todi**
- 7 Via Palliola -**
- 8 Piazza Guglielmo Marconi**
- 9 Piazza Collegio**
- 10 Piazza P.Umberto**

LUOGO FRAZ. POLVICA

Piazza S. Vincenzo Ferreri

LUOGHI FRAZ. PIAZZOLLA

Piazza Tuccillo

P.co Giochi L.Cortile

Si precisa che come prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117/2/1 Uff.IIIProt. Civ. recante ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" , l'attuazione di tale intervento richiede la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e

Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall'articolo 4, comma 9, del DL n.19 del 2020 e, da ultimo, dall'articolo 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicitare in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e La Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture sanitarie territoriali.

Trasmette al Settore Tecnico per quanto di competenza;

alla Segreteria affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;

alla Prefettura di Napoli, al Comando dei Carabinieri, al Commissariato P.S e alla Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alla Regione Campania e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa anche nelle Sezioni distaccate di Polvica e Piazzolla.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



II SINDACO

Ing. Gaetano Mimieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaetano Mimieri", written over a horizontal line.